

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI GIUDICI DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA

approvato con D.M. n° 9156097 del 21 settembre 2020

NORME GENERALI

Articolo 1

1. L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), secondo quanto previsto all'art. 6 del disciplinare del Libro genealogico del cane di razza istituisce il Corpo degli esperti giudici.

Articolo 2

1. L'esperto giudice è colui che, dopo aver seguito con esito positivo un iter di qualificazione di cui agli artt. 11 e sgg del presente disciplinare, dopo aver effettuato un periodo di apprendistato a fianco di un giudice formatore nominato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, abbia superato con esito favorevole un esame teorico, ed una prova pratica di giudizio.
2. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI, al termine del periodo di formazione di cui al comma 1, nomina, con delibera insindacabile, l'esperto giudice abilitandolo a tale incarico.
3. La qualifica di esperto giudice, acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, comporta di diritto l'iscrizione nell'Albo degli esperti giudici.

Articolo 3

1. Il Corpo degli esperti è suddiviso in due sezioni:
 - Sezione I: esperti giudici di esposizione;
 - Sezione II: esperti giudici di prove.

Articolo 4

1. **La Sezione I** è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche morfologico-funzionali e del carattere, nel rispetto dei singoli standard di razza, dei cani sottoposti al loro giudizio nell'ambito di esposizioni e raduni di razza.
2. Gli esperti giudici già abilitati ad una o più razze possono ottenere l'ampliamento per altre razze, pur non avendole allevate, seguendo l'iter previsto dal presente disciplinare all'articolo 18.
3. L'esperto giudice di gruppo è colui che è abilitato a giudicare tutte le razze comprese in quel gruppo, tra i dieci gruppi entro i quali la Federazione Cinologica Internazionale (FCI) classifica le razze canine riconosciute.
4. L'esperto giudice può richiedere l'abilitazione come "giudice di gruppo" dopo aver acquisito l'abilitazione alle razze più rappresentative del gruppo stesso. L'ENCI può nominare, a richiesta dell'interessato, esperto giudice di gruppo l'esperto giudice che abbia conseguito l'abilitazione per le razze canine numericamente più rappresentative del gruppo stesso, sulla base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi periodicamente. L'elenco di tali razze è periodicamente definito dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) del libro genealogico, su proposta del Comitato Consultivo Esperti Giudici (CCE) di cui al successivo punto 8, approvato dal Consiglio Direttivo.

5. L'abilitazione verrà conseguita successivamente al completamento dell'iter formativo non inferiore ad un anno in base ad apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
6. L'aspirante esperto giudice di gruppo può richiedere la prima abilitazione solamente dopo aver giudicato regolarmente in esposizioni nazionali e internazionali per un periodo di almeno 4 anni.
7. L'esperto giudice di gruppo è altresì abilitato a giudicare le nuove razze canine riconosciute che entrano a far parte del medesimo gruppo.
8. L'ENCI può nominare, a richiesta dell'interessato, esperto giudice di esposizione di tutte le razze (all-rounder) gli esperti giudici che abbiano ottenuto l'abilitazione a tutte le razze comprese in almeno cinque dei 10 gruppi entro i quali la FCI classifica le razze canine riconosciute, di cui obbligatoriamente almeno due siano fra i "gruppi chiave FCI" 1°, 2°, 3° e 9°, e siano altresì abilitati al giudizio delle razze ritenute significative appartenenti ad ognuno dei restanti gruppi, ricomprese nell'elenco, che potrà essere aggiornato periodicamente, definito dalla Commissione Tecnica Centrale su proposta del Comitato Consultivo degli Esperti, e sia trascorso un lasso di tempo non inferiore a 10 anni dal momento in cui ha ottenuto la sua prima abilitazione come esperto giudice di gruppo".

Articolo 5

1. La **Sezione II** è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche attitudinali, del carattere e del grado di addestramento dei cani, in relazione agli standard e ai regolamenti. La sezione si articola nelle seguenti categorie:
 - a) esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa;
 - b) esperti giudici per cani da caccia;
 - c) esperti giudici per cani da pastore per conduzione del bestiame;
 - d) esperti giudici della razza "lagotto romagnolo", per la ricerca di tartufi;
 - e) esperti giudici per cani impiegati in attività ludico/sportive
- 1.1 Nella Sezione II-a esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa sono comprese le seguenti specializzazioni:
 1. esperti giudici per cani di utilità e difesa;
 2. esperti giudici per cani da soccorso;
 3. esperti giudici di mondioring;
 4. esperti giudici di Water Trial per Cao de Agua Portoghese
- 1.2 nella Sezione II-e esperti giudici per cani impiegati in attività ludico/sportive sono comprese le seguenti specializzazioni:
 1. Agility;
 2. Dog Dancing Freestyle Heelwork to Music;
 3. Fly Ball;
 4. Rally O;
 5. Disc Dog,
 nonché le altre eventuali ulteriori discipline similari dovessero in futuro essere riconosciute e normate dall'ENCI e/o dalla FCI.
2. Gli esperti giudici per cani di utilità e difesa valutano le caratteristiche attitudinali, del carattere e del grado di addestramento, in relazione agli standard e ai regolamenti, anche in funzione del loro possibile inserimento nella vita sociale.
 - 2.1 Gli esperti giudici per cani da soccorso valutano le caratteristiche attitudinali e operative nonché l'addestramento di cani adibiti al soccorso di persone disperse o coinvolte in eventi calamitosi, o in difficoltà in acque marine, lacustri o fluviali.
 - 2.2 Gli esperti giudici di mondioring valutano le caratteristiche attitudinali e l'addestramento di cani adibiti ad attività di difesa di cose e persone.

- 2.3 Gli esperti Giudici di Water Trial per Cao de Agua Portoghesi valutano le caratteristiche attitudinali, del carattere e l'addestramento di cani adibiti ad attività di ausilio a bordo di natanti.
3. Nella Sezione II-b esperti giudici per cani da caccia, sono comprese le seguenti specializzazioni:
1. esperti giudici per cani da ferma;
 2. esperti giudici per cani da seguita;
 3. esperti giudici per cani da tana impiegati anche in superficie;
 4. esperti giudici per cani da traccia;
 5. esperti giudici per cani da cerca;
 6. esperti giudici per cirnechi dell'Etna;
 7. esperti giudici per cani da riporto;
 8. esperti giudici di corse amatoriali e di coursing.
- 3.1 Gli esperti giudici per cani da caccia valutano le caratteristiche attitudinali e le capacità di apprendimento di cani destinati all'impiego ausiliario nelle attività venatorie.
- 3.2 Gli esperti giudici per cani da ferma si differenziano in:
- a. esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani delle razze continentali;
 - b. esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani delle razze inglesi;
 - c. esperti giudici di prove classiche per cani delle razze continentali;
 - d. esperti giudici di prove classiche per cani delle razze inglesi.
- 3.3 Gli esperti giudici per cani da seguita si differenziano in:
- a) esperti giudici per la lepre;
 - b) esperti giudici per il cinghiale.
- 3.4 Gli esperti giudici per cani da tana valutano le caratteristiche attitudinali delle razze appartenenti al 3° gruppo terrier e 4° gruppo bassotti della FCI, al fine di verificare che le loro caratteristiche di razza siano mantenute sia nel lavoro sotto-terra che sopra-terra e si differenziano in:
- a) esperti giudici per prove sotto terra;
 - b) esperti giudici per prove in superficie.
- 3.5 Gli esperti giudici per cani da traccia valutano le caratteristiche attitudinali dei cani adibiti al recupero di animali feriti, nel rispetto delle norme di ordine etico e di ordine igienico sanitario.
- 3.6 Gli esperti giudici di corse amatoriali e coursing valutano le capacità di inseguimento corretto ad alta velocità dei cani levrieri.
4. Nella Sezione II-c sono compresi gli esperti giudici per cani da pastore per conduzione del bestiame, che valutano le caratteristiche attitudinali e le capacità di apprendimento dei cani da pastore addetti alla conduzione degli armenti quali ausiliari.
5. Nella Sezione II-d sono compresi gli esperti giudici per cani da "tartufo", valutano le caratteristiche attitudinali all'apprendimento e l'addestramento dei cani di razza lagotto romagnolo, adibiti alla ricerca del tartufo.
6. Nella Sezione II-e sono compresi tutti gli esperti giudici delle discipline di cui al paragrafo 1.2 per cani impiegati in attività ludico/sportive. Valutano la capacità del cane di recepire qualsiasi tipo di addestramento in riferimento agli specifici regolamenti dei diversi settori anche in funzione del loro inserimento nella vita sociale e del loro utilizzo in attività ludico/sportive.

Articolo 6

1. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI può nominare, a richiesta degli interessati, giudici formatori, tra gli esperti giudici iscritti all'Albo da almeno 5 anni, coloro che hanno i seguenti requisiti:
 - a) giudice formatore in esposizione: aver allevato la razza per almeno 10 anni ed averla giudicata in esposizioni per almeno 5 anni avendo altresì partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ENCI;
 - b) giudice formatore in prove: giudicare da almeno dieci anni il tipo di prova per la quale aspira a diventare formatore avendo giudicato almeno dieci prove internazionali avendo altresì partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ENCI;
 - c) giudice formatore in attività ludico/sportive: giudicare da almeno cinque anni il tipo di prova per la quale aspira a diventare formatore avendo giudicato almeno venti prove in modo regolare avendo altresì partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ENCI.
2. Il Consiglio Direttivo ENCI può nominare su proposta delle associazioni specializzate di razza esperti giudici specialisti di razza coloro che abbiano acquisito adeguato credito formativo, secondo apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dallo stesso Consiglio Direttivo, e, preferibilmente, abbiano allevato in modo continuativo la razza per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 7

1. Gli esperti giudici che ricoprono cariche sociali elettive di organi statutari dell'ENCI durante il mandato, non possono giudicare in manifestazioni organizzate direttamente dall'ENCI, ad eccezione dei Campionati Mondiali ed Europei FCI.

COMITATO CONSULTIVO ESPERTI GIUDICI.

Articolo 8

1. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI nomina il Comitato Consultivo degli Esperti Giudici (CCE) costituito da:
 - 3 rappresentanti nominati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, di cui almeno 1 allo scopo di integrare il Comitato con un rappresentante di settore o razze canine di particolare importanza;
 - 1 funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali segnalato da questo;
 - 4 esperti giudici di esposizione eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - 4 esperti giudici delle discipline comprese tra le prove di caccia, eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - 2 esperti giudici delle discipline comprese tra le prove di impiego, utilità e difesa, eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - 1 esperto giudice delle rimanenti discipline di cui all'articolo 5 del presente disciplinare, eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - Il Direttore dell'ENCI, o un funzionario dirigente da lui delegato con funzioni di segretario.

2. Il CCE elegge nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo tra i componenti eletti dall'assemblea degli esperti giudici.
3. Il CCE resta in carica tre anni decorrenti dal suo insediamento e comunque proroga la propria attività sino all'insediamento del nuovo Comitato.
4. Le riunioni del CCE sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal componente più anziano di età.
5. Le delibere del CCE sono prese a maggioranza dei presenti, esse hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.
6. Il CCE tratta questioni eminentemente tecniche ivi compresa la metodica dei giudizi nonché la formazione e l'aggiornamento degli esperti giudici; relaziona, per le rispettive competenze, al Consiglio Direttivo dell'ENCI e alla CTC sulle condizioni delle varie razze, anche in riferimento ai rispettivi standards.
7. Il CCE istituisce al suo interno, fra i Componenti, Commissioni ristrette di lavoro, coordinate dal Presidente, in relazione ai diversi settori ed attività di competenza previsti ai punti 6, 7, e 8. Tali Commissioni, ognuna per il proprio ambito, formuleranno proposte al CCE per le sue valutazioni di merito.
8. Il CCE ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'ENCI sul comportamento degli esperti giudici nell'espletamento dei loro compiti in relazione al rispetto dei regolamenti in vigore e del codice deontologico proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di coloro che hanno tenuto comportamenti in tal senso non confacenti. A tal fine il CCE, nomina tra i propri Componenti una Commissione ristretta, che, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici, o qualora venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non conformi, effettua l'istruttoria preliminare. Il CCE, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Commissione e, ove non ritenga di disporre l'archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l'addebito all'interessato mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, concedendo un termine di almeno 15 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni. Al fine di una puntuale gestione delle segnalazioni sottoposte a valutazioni disciplinari, gli uffici provvederanno alla formazione del relativo fascicolo e alla loro iscrizione in apposito registro, che sarà trattato dal CCE in ordine cronologico. In casi di particolare gravità il CCE può proporre al Consiglio Direttivo di non ratificare l'esperto giudice sino all'esito definitivo del procedimento instaurato.
9. Al termine dell'istruttoria successiva alla contestazione di addebito, il CCE può proporre al Consiglio Direttivo dell'ENCI l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) sospensione fino a tre anni;
 - d) cancellazione dall'Albo.
10. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'Albo adottati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI devono essere comunicati alla FCI.
11. L'esperto giudice cancellato dall'Albo non potrà più ripresentare domanda per essere riammesso nell'Albo degli esperti giudici.
12. Il CCE, in applicazione delle norme stabilite dalla FCI, valuterà la presenza degli stessi requisiti di permanenza in capo agli esperti già residenti all'estero ed iscritti in albi di altre nazioni che, assunta la residenza legale in Italia, avanzino domanda di iscrizione all'Albo degli esperti giudici italiani.
13. Gli esperti giudici iscritti nell'Albo dell'ENCI che assumessero la residenza all'estero dovranno comunicare e documentare tale situazione al CCE ed informarlo che andranno a richiedere l'iscrizione nell'Albo del Paese in cui hanno stabilito la residenza.

FORMAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI

Articolo 9

1. Per intraprendere la procedura formativa per la nomina ad esperto giudice occorre presentare domanda all'ENCI indicando la razza che si intende giudicare e/o la specializzazione che si intende acquisire, unitamente al curriculum cinofilo e documentazione di eventuali esperienze nell'ambito delle attività delegate all'Associazione specializzata di riferimento riconosciuta dall'ENCI, ad eccezione delle attività ludico/sportive.
2. La domanda corredata di tutta la prescritta documentazione comprovante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti sarà istruita dall'ENCI che provvederà ad assumere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la più opportuna istruttoria della pratica.
3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere comunicato dall'Ufficio Centrale del Libro con motivazione all'interessato e comporta l'archiviazione della pratica senza possibilità di integrazione documentale e senza diritto di rimborso della tassa di presentazione fissata dal Consiglio Direttivo. L'interessato potrà presentare nuova domanda secondo le previsioni del presente Discipinare.

Articolo 10

1. Con la presentazione della domanda per potere essere ammesso alle procedure formative per esperto giudice di esposizione o di prove, il candidato deve documentare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente in Italia;
 - b) essere socio dell'ENCI o di un gruppo cinofilo o di una associazione specializzata di razza riconosciuti dall'ENCI;
 - c) avere compiuto il 23° anno di età;
 - d) essere in possesso almeno della licenza della scuola dell'obbligo o di un titolo equipollente;
 - e) non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'attività cinotecnica o dal Registro degli allevatori e dei proprietari, come previsto dal disciplinare del Libro genealogico;
 - f) non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi;
 - g) dimostrare "idoneità" mediante l'esibizione di certificato penale aggiornato. Tale requisito potrà essere successivamente verificato su richiesta del Comitato Consultivo degli Esperti;
 - h) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. del Codice Penale e non essere indagato/imputato, salvo sentenza definitiva di assoluzione nel merito, ovvero non aver subito condanne, per i reati previsti dagli artt. 544 bis ss del Codice Penale, ed eventuali modifiche:
 - i) Per i *giudici di esposizione*: allevare la razza per la quale richiede la nomina a esperto giudice, producendo almeno tre cucciolate iscritte al Libro italiano, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, ed avere partecipato con almeno due soggetti di tale razza, di proprietà da almeno cinque anni e da lui allevati, alle manifestazioni per le quali aspira a diventare esperto giudice, conseguendo nello stesso periodo di tempo certificati nazionali ed internazionali o titoli di club riconosciuti dall'ENCI.
 - l) Per i giudici di prove:

- a) **di caccia**: essere proprietario o allevatore nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di almeno un soggetto ed averlo condotto qualificandolo più volte in prove con in palio il CAC o il certificato internazionale FCI in alcuno dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- b) di **impiego utilità difesa, monidoring e water trial**: essere proprietario o allevatore da almeno cinque anni precedenti la presentazione della domanda di almeno un soggetto ed averlo condotto in almeno dieci prove complessive qualificandolo in tutti i livelli previsti (1°, 2°, 3° livello/grado/classe) in alcuni dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- c) **di conduzione bestiame**: essere proprietario o allevatore da almeno cinque anni precedenti la presentazione della domanda di almeno un soggetto avendolo condotto e qualificato in tutti i livelli previsti (1°, 2°, 3° livello/grado/classe) in alcuni dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- d) di **soccorso**: essere proprietario o allevatore di almeno un soggetto da almeno cinque anni precedenti la presentazione della domanda ed averlo condotto e qualificato nelle prove operative e in prove internazionali IPO-R con esito positivo nella categoria RH-F nei livelli A o B con almeno un soggetto, in alcuni dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda
- e) **di agility**: avere condotto un soggetto di proprietà o da lui allevato da almeno tre anni precedenti la presentazione della domanda ed averlo qualificato in tutti i livelli previsti (1°, 2°, 3° livello/grado/classe) e di aver partecipato ad almeno 20 prove). Coloro i quali fossero già valutatori di prove di agility, ed abbiano valutato almeno 10 prove, potranno, se in possesso dei requisiti dell'articolo 9, presentare domanda per accedere direttamente all'esame teorico per la nomina ad aspirante esperto giudice di agility. A costoro verrà assegnato un giudice formatore secondo le modalità previste dall'articolo 12.
- f) **di obedience**: essere proprietario o allevatore di almeno un soggetto da almeno cinque anni precedenti la presentazione della domanda ed averlo condotto e qualificato in tutti i livelli previsti (1°, 2°, 3° livello/grado/classe) in alcuni dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- g) **per la ricerca di tartufi per lagotto romagnolo**: essere proprietario o allevatore da almeno cinque anni precedenti la presentazione della domanda di almeno un soggetto ed averlo condotto qualificandolo più volte in prove con in palio il CAC o il certificato internazionale FCI in alcuni dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- h) per **cani impiegati in attività ludico/sportive**: avere condotto un soggetto di proprietà o da lui allevato da almeno tre anni precedenti la presentazione della domanda ed averlo qualificato in tutti i livelli previsti.

Articolo 11

1. Tutti i candidati ammessi alle procedure formative per l'abilitazione di esperto giudice, dovranno partecipare a corsi teorici organizzati dall'ENCI e da effettuarsi in più sessioni anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici, e della durata necessaria alla completa illustrazione delle materie previste. I corsi, distinti in base alla Sezione di riferimento, verranno organizzati dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico (UC) su proposta del CCE.
2. Le modalità di effettuazione della formazione e le relative materie sono stabilite in base ad apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE o dell'Associazione Specializzata, e approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
3. Al termine del corso, in apposita e diversa sessione successivamente fissata, ogni candidato dovrà sostenere una verifica sulle materie trattate per l'ammissione del Candidato a proseguire l'iter formativo.

4. Il candidato che non supera la verifica nel tempo massimo di tre anni, a partire dalla chiusura del primo corso utile, dovrà ripresentare una nuova domanda per accedere all'iter formativo.

Articolo 12

1. Ai candidati che hanno superato il corso previsto al precedente articolo, e a coloro che, facendo già parte dell'Albo degli esperti giudici dell'ENCI, chiedono l'abilitazione ad una disciplina differente, verrà assegnato dal Consiglio Direttivo dall'ENCI, un esperto giudice formatore preferibilmente residente in località più prossima al candidato.
2. La formazione del candidato avviene sotto la direzione, la supervisione e la diretta responsabilità del giudice formatore assegnatogli, anche in occasione di manifestazioni nelle quali quest'ultimo presta la sua opera di esperto e sulla base di linee guida definite dal Comitato Consultivo degli Esperti.
3. A ciascun esperto giudice formatore non possono essere assegnati contemporaneamente, ove possibile, più di due candidati per disciplina e a ciascun candidato non può essere assegnato più di un esperto giudice formatore per disciplina.
4. Il giudice formatore può chiedere all'ENCI di autorizzare il candidato a lui affidato a svolgere ulteriori sessioni di formazione nell'ambito di manifestazioni giudicate da giudici, iscritti nell'Albo giudici di un Paese riconosciuto dalla FCI.
5. Nei casi in cui si debbano abilitare esperti giudici per le specializzazioni/razze per le quali l'ENCI non disponga di giudici formatori, il Consiglio Direttivo può nominare formatori degli esperti giudici anche se privi dei requisiti indicati all'art. 6 lettera a) e b).
6. Qualora nell'albo dell'ENCI non vi siano esperti giudici abilitati per una disciplina, il Consiglio Direttivo dell'ENCI può abilitare, previo apposito corso, alcuni esperti giudici di altre discipline affini.
7. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI, può abilitare esperti giudici già inseriti nell'Albo per nuove discipline che venissero introdotte e nel numero ritenuto strettamente necessario per consentire l'avvio dell'attività durante il periodo di tempo necessario per l'inserimento della nuova disciplina nel disciplinare, fissando in via transitoria i requisiti richiesti, anche in deroga alle previsioni del presente disciplinare, per l'ammissione all'iter formativo.

Articolo 13

1. I candidati che hanno superato il corso teorico e di cui è stata accertata l'idoneità a proseguire nell'iter formativo, nonché gli esperti giudici di cui al comma 3 dell'articolo 9 del presente disciplinare, devono sottoporsi ad una verifica per diventare aspirante esperto giudice, alla quale verranno ammessi solo a seguito di parere favorevole da parte del giudice formatore. Il giudice formatore è obbligato ad esprimere un parere motivato sull'idoneità del candidato assegnatogli entro 12 mesi dall'assegnazione. La mancata espressione del parere nel termine previsto costituisce violazione deontologica valutabile in sede disciplinare dal CCE.
Le modalità e le materie previste per la verifica sono stabilite in base ad apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
2. La verifica verterà su argomenti cinotecnici come previsto nelle materie d'esame del protocollo di cui al comma precedente.
3. Le commissioni esaminatrici, per le sezioni previste, sono composte da tre esperti giudici, con competenze differenziate nei differenti gruppi di razze e specialità di lavoro, designati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, dal Direttore dell'ENCI o da un suo delegato, con funzioni di segretario. Della commissione esaminatrice non può far parte, di norma, il giudice formatore del candidato in esame.

4. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato, considerando anche la sobrietà, la prudenza e la capacità di relazionarsi del candidato.
5. Ove il candidato non superasse la verifica dovrà continuare le sedute di formazione e potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi, e ciò per non più di due volte ulteriori, previo parere favorevole del giudice formatore già assegnatogli che dovrà essere parimenti avvisato dell'esito negativo dell'esame sostenuto dal candidato da lui formato.
6. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta del CCE, potrà procedere alla revoca della qualifica di giudice formatore per quella disciplina nell'ipotesi in cui il candidato assegnatogli, anche beneficiando della previsione di cui al punto precedente, non superasse la verifica.

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta della commissione esaminatrice, iscriverà i candidati che abbiano superato con esito favorevole la verifica in un elenco di aspiranti esperti giudici.
2. I candidati iscritti nell'elenco degli aspiranti esperti giudici potranno presentarsi agli esami pratici previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del giudice formatore già assegnato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI il quale dovrà verificare la loro preparazione nel corso di almeno tre assistentati sulla razza o tipologia di prova successivi all'esame teorico, da effettuarsi entro 18 mesi, preventivamente concordati con l'esperto giudice formatore ed autorizzati dall'ENCI.
3. I candidati potranno rimanere iscritti nell'elenco degli aspiranti esperti giudici per un periodo non superiore a 5 anni decorrenti dalla delibera del Consiglio Direttivo ENCI. Trascorso tale termine verranno cancellati d'ufficio e potranno ripresentare la domanda di ammissione alle procedure formative per esperto giudice decorso almeno 1 anno dalla cancellazione.

Articolo 15

1. Per gli esami pratici la commissione esaminatrice sarà composta da tre esperti giudici internazionali abilitati per le discipline in esame nominati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI nonché dal Direttore dell'ENCI, o da un suo delegato, con funzioni di segretario. Della commissione esaminatrice non può far parte, di norma, il giudice formatore del candidato in esame.
2. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad esperto, valutando con particolare attenzione le seguenti caratteristiche:
 - il possesso dei requisiti personali necessari a svolgere l'attività di esperto giudice con equilibrio, sobrietà, prudenza e capacità di relazionarsi positivamente con il contesto generale;
 - le capacità di esporre sinteticamente ma compiutamente sotto il profilo tecnico le valutazioni relative alle caratteristiche dei soggetti esaminati.
3. Ove il candidato non superasse l'esame pratico dovrà continuare le sedute di formazione e potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi, e ciò per non più di due volte ulteriori, previo parere favorevole del giudice formatore già assegnatogli che dovrà essere parimenti avvisato dell'esito negativo dell'esame sostenuto dal candidato da lui formato.
4. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta del CCE, potrà procedere alla revoca della qualifica di giudice formatore per quella disciplina nell'ipotesi in cui il candidatogli

assegnatogli, anche beneficiando della previsione di cui al punto precedente, non superasse l'esame pratico.

5. L'esperto giudice sottoposto ad esame, non può, nell'ambito della manifestazione in cui si svolge l'esame, prestare la sua opera di giudice, presentare cani o far presentare cani di sua proprietà, svolgere assistentati o affiancamenti didattici.

Articolo 16

1. L'esame pratico per la nomina ad esperto giudice si svolgerà in sessioni appositamente organizzate con l'impiego di soggetti opportunamente scelti e predisposti.
2. L'esame pratico in esposizione, potrà altresì svolgersi nell'ambito di manifestazioni nazionali od internazionali, o comunque in spazi ritenuti adeguati dagli uffici ENCI. Per le razze tutelate da un'associazione specializzata, l'esame si potrà anche tenere preferibilmente nell'ambito di un raduno o di una speciale della razza stessa. Nei casi in cui gli esami si svolgeranno nell'ambito di una manifestazione ufficiale, sulle relazioni redatte dai candidati per i soggetti che verranno allo stesso sottoposti per la verifica dovrà essere trascritto il numero di catalogo assegnato ai soggetti stessi.
3. La prova pratica per la valutazione dei cani si svolgerà in apposito ring dove verranno presentati agli esaminandi i soggetti da valutare. I candidati dovranno formulare per iscritto sugli stessi una relazione di giudizio completa, assegnando qualifiche e classifiche che verranno illustrate alla commissione.
4. La prova pratica per la valutazione dei cani delle razze per le quali esistono più varietà/taglie, pur appartenendo ad un unico standard morfologico, dovrà essere svolta, di norma, attraverso la valutazione di tutte le varietà/taglie.
5. Le commissioni di esami pratici per esperti giudici di esposizione dovranno far sostenere l'esame su tutte le razze per le quali gli aspiranti giudici sono stati convocati, ivi comprese le razze assenti in relazione alle quali le commissioni dovranno predisporre un questionario sullo standard di razza a cui i candidati dovranno rispondere per iscritto.
6. La prova pratica per la valutazione in lavoro si svolgerà, in sessioni appositamente previste preferibilmente al di fuori di prove ufficiali, con l'impiego in azione di alcuni soggetti con particolari caratteristiche attitudinali. I candidati devono formulare per iscritto una relazione di giudizio completa assegnando qualifiche e classifiche che illustreranno alla commissione.

Articolo 17

1. La nomina ad esperto giudice è di competenza del Consiglio Direttivo dell'ENCI il quale proclamerà a suo insindacabile giudizio esperti giudici i candidati dichiarati "idonei" dalla commissione esaminatrice degli esami finali e riconosciuti in possesso delle qualità previste dall'art. 2 del presente disciplinare.
2. La nomina ad esperto giudice non attribuisce alcun diritto in ordine all'espletamento della funzione giudicante nelle manifestazioni riconosciute dall'ENCI per l'esercizio della quale l'esperto giudice deve essere autorizzato. Nessun obbligo pertanto incombe all'ENCI in relazione al rilascio di tale autorizzazione potendo ritenere opportuno, in base a proprie valutazioni, di non concederla.
3. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 10 lettera b) del presente disciplinare comporta d'ufficio la sospensione dall'attività di esperto giudice.
4. L'esperto giudice deve sottoscrivere il codice deontologico.
5. Gli esperti giudici che violeranno il disposto dell'art. 10 comma e) ovvero verranno meno alle norme contenute nel codice deontologico, saranno sottoposti ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8, con delibera del Consiglio Direttivo ENCI su proposta del CCE.

AMPLIAMENTI

Articolo 18

1. Al fine di essere abilitati al giudizio di ulteriori razze canine, gli esperti giudici di esposizione (Sezione I) dovranno sostenere, per ognuna delle razze oggetto di tale ampliamento, tre assistentati con esito positivo, con esperti giudici diversi, nell'ambito di esposizioni nazionali e/o internazionali, oppure due assistentati in raduni e/o mostre speciali per essere ammessi all'esame pratico finale. L'interessato potrà svolgere i predetti assistentati anche con giudici stranieri, iscritti nell'albo giudici di altre associazioni riconosciute dalla F.C.I., purché conosca l'idioma del giudice suddetto.
In alternativa, un assistentato potrà essere sostituito da una sessione didattica autorizzata dall'ENCI con la collaborazione della rispettiva Associazione Specializzata, in base ai criteri stabiliti nel protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE.
2. Gli esperti giudici potranno richiedere l'ampliamento limitatamente ad un numero massimo di razze equiparabile alle procedure già previste per l'ammissione a sostenere l'esame pratico in base all'anzianità di abilitazione, successivamente all'ultimo esame pratico con l'assegnazione di nuove abilitazioni, solamente dopo aver giudicato, indifferentemente alcune delle razze per le quali avevano già conseguito l'abilitazione, in esposizioni nazionali, internazionali o raduni.
3. E' in facoltà dell'ENCI, sentito il CCE, oppure su indicazione di quest'ultimo, privilegiare le richieste di ampliamento a razze appartenenti a gruppi per i quali risulta constatata l'insufficienza numerica di esperti giudici abilitati.
Il numero massimo di razze per le quali un candidato può essere convocato a sostenere l'esame pratico è calcolato in base all'anzianità di abilitazione rispetto alla sessione di esame. Detto numero è riferito ad ogni sessione di esame, anche quando la stessa si svolgerà in più giornate, e viene calcolato come segue:
 - a) 6 razze per gli esperti giudici abilitati da non più di 5 anni;
 - b) 8 razze per gli esperti giudici abilitati da non più di 10 anni;
 - c) 12 razze per gli esperti giudici abilitati da oltre 10 anni.
4. L'interessato verrà convocato per l'esame pratico in base al criterio della graduatoria definito dall'ultimo assistentato utile con esito favorevole e non prima di un determinato numero di sessioni di esami pratici svolti definito dal Consiglio Direttivo.
5. La razza, ai fini dei requisiti di ammissione all'abilitazione, si intende unica quando lo standard è unico, indipendentemente dalle varietà e taglie.
6. Per le razze poco rappresentate in Italia o ritenute tali, sulla base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi annualmente secondo le previsioni dell'articolo 4 del presente disciplinare, lo stesso Consiglio Direttivo concede, d'ufficio l'abilitazione al giudizio in esposizione, al fine del completamento del gruppo. Tale norma si applica anche per le eventuali nuove razze, italiane e/o, riconosciute dalla FCI.
7. Ove il candidato non superasse l'esame pratico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI.

Articolo 19

1. Di seguito sono elencati i casi nei quali è consentito all'esperto giudice di prove (Sezione II) l'ampliamento ad altra disciplina tramite l'effettuazione di assistentati con giudici diversi ed il superamento dell'esame finale.
 - a) Esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa

L'abilitazione a esperto giudice di prove di lavoro per cani da utilità e difesa, può avvenire esclusivamente attraverso l'iter previsto agli artt. 9 e ss.

Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare domanda all'ENCI per l'abilitazione al giudizio di prove:

- di monioring;
- per cani da soccorso;
- di obedience;
- di agility;
- per cani da pastore conduttori di bestiame;
- per brevetto water trial.

decorsi almeno un anno dall'iscrizione all'Albo degli esperti giudici.

Per essere ammessi all'esame pratico per l'ampliamento al giudizio delle prove sopraelencate, gli esperti giudici dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati con esperti giudici diversi delle rispettive discipline.

b) Esperti giudici per cani da caccia

- Esperti giudici per cani da ferma

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da ferma sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di caccia per prove su selvaggina naturale per le razze continentali o per le razze inglesi. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'abilitazione al giudizio di prove classiche per razze da ferma, aver giudicato almeno 20 prove in manifestazioni con in palio il CAC e/o il CACIT. Dovranno effettuare, con esito positivo, almeno cinque assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali, di cui almeno due in prove classiche a quaglie.

Gli esperti giudici potranno presentare domanda di ammissione a sostenere l'esame pratico per l'estensione al giudizio di prove su selvaggina naturale per altre razze rispetto a quelle per cui già abilitati, dopo aver effettuato con esito positivo, almeno tre assistentati con esperti giudici diversi.

- Esperti giudici per cani da seguita

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da seguita sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove su lepre o su cinghiale. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove, dopo aver giudicato almeno 10 prove in manifestazioni con in palio il CAC. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione, dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

L'esperto giudice abilitato alle prove per cani da seguita su lepre è abilitato a giudicare prove su coniglio selvatico, minilepre e su volpe; l'esperto giudice abilitato alle prove su cinghiale è abilitato a giudicare le prove su cervidi e il brevetto per il cane da limiere.

L'esperto giudice abilitato alle prove per cani da seguita su lepre potrà giudicare prove su coniglio e su volpe; l'esperto giudice abilitato alle prove su cinghiale potrà giudicare le restanti prove.

- Esperti giudici per cani da cerca

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da cerca sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove su spaniel o su retriever. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove, dopo aver giudicato almeno 10 prove in manifestazioni con in palio il CAC. Per poter sostenere

l'esame pratico di abilitazione, dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

- Esperti giudici per cani da tana

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da tana, impiegati anche in superficie, sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove sotto-terra. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove della specializzazione, senza limitazione di numero, dopo aver giudicato almeno 10 prove in manifestazioni con in palio il CAC, dopo aver effettuato con esito positivo, gli assistentati previsti preferibilmente con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali, dei gruppi di discipline come di seguito elencati:

1. brevetto di cane limiere nel prelievo del cinghiale;
brevetto di soggetto idoneo al lavoro da singolo su cinghiale;
prova di traccia su sangue artificiale con ricerca del punto di partenza;
prova di traccia su sangue artificiale.
Per tale gruppo n° 1 assistentato.
2. prova di caccia pratica;
prova di cerca e riporto su coniglio;
prova di cerca nel bosco;
prova di riporto dall'acqua;
prova di seguita alla voce su traccia di lepre;
prova dopo lo sparo;
prova multipla;
prova su cinghiale;
prova di grande caccia su ungulati;
Per tale gruppo n° 1 assistentato.
3. test di abilitazione per cane limiere;
test di attitudini naturali;
test di cerca nel bosco in naturale;
test su traccia di sangue naturale;
test di comportamento;
test di seguita alla voce su traccia di lepre.
Per tale gruppo n° 1 assistentato.

- Esperti giudici per cani da traccia

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da traccia giudicano esclusivamente le prove su traccia di sangue a cui partecipano le razze per le quali è in vigore uno specifico regolamento.

Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle prove sopra-terra per cani da tana, trascorso almeno un anno dall'abilitazione. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

Articolo 20

1. L'effettuazione degli assistentati dovrà essere richiesta per iscritto dall'interessato all'ENCI, il quale provvederà ad autorizzarli, di volta in volta. Di tale autorizzazione l'ENCI dovrà dare comunicazione all'interessato, al comitato organizzatore ed all'esperto giudice assistito.

2. L'esperto giudice assistito dovrà provvedere a compilare l'apposito modulo predisposto dall'ENCI sul quale esprimerà il proprio parere positivo o negativo, redigendo una breve relazione sulla preparazione e sull'attitudine dimostrata dal candidato. Tale modulo dovrà essere firmato dall'esperto giudice assistito ed inviato a sua cura all'ENCI con allegate le relazioni di giudizio redatte dall'assistente.
3. Nel corso di una manifestazione, l'ENCI potrà autorizzare un massimo di due candidati per esperto giudice ed un solo esperto giudice per ogni candidato.
4. Nel caso in cui un assistentato avesse esito non favorevole, lo stesso dovrà essere ripetuto con lo stesso esperto giudice.
5. Nell'ambito della manifestazione in cui gli aspiranti giudici effettuano gli assistentati, gli stessi non potranno presentare, condurre, o far presentare cani di proprietà.

NORME COMUNI

Articolo 21

1. La designazione a esperto giudice in tutte le manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI deve essere preventivamente ratificata. L'esperto giudice di nuova nomina, potrà giudicare in manifestazioni internazionali fuori dal territorio italiano, solo dopo un periodo minimo di due anni dalla prima abilitazione ratificata dall'ENCI. Tale ultima previsione non si applica alle prove nelle quali vengono rilasciate qualifiche ENCI.
2. Solamente dopo aver giudicato almeno cinque volte in manifestazioni nazionali nelle quali viene rilasciato il Certificato di Attitudine al Campionato (CAC), l'esperto giudice di nuova nomina, o che ha ottenuto una nuova abilitazione, potrà giudicare in manifestazioni cinotecniche internazionali omologate dalla FCI, per il rilascio del:
 - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Lavoro (CACIT);
 - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Agility (CACIAG);
 - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Obedience (CACIOB).
3. Solamente dopo aver giudicato almeno cinque volte in manifestazioni nazionali nelle quali viene rilasciato il Certificato di Attitudine al Campionato (CAC), l'esperto giudice di esposizione di nuova nomina, potrà giudicare in manifestazioni cinotecniche internazionali omologate dalla FCI, per il rilascio del Certificato Attitudine Campionato Internazionale Bellezza (CACIB).
4. L'esperto giudice già inserito nell'Albo in una delle sezioni previste dall'articolo 3 del presente disciplinare da almeno 5 anni, qualora richieda l'abilitazione per l'iscrizione ad altra sezione, purché nell'ambito della stessa razza o disciplina e ciò indipendentemente dai requisiti richiesti all'articolo 10 ed a seguito di parere dell'Associazione Specializzata di riferimento, dovrà sostenere esclusivamente l'esame teorico e la prova pratica di giudizio dopo aver effettuato un periodo di apprendistato a fianco di un esperto giudice formatore nominato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI. La richiesta, da intendersi esclusiva, potrà essere inoltrata per una sola volta con riferimento ad una sola razza o disciplina a scelta del candidato. Gli esami per tali esperti giudici si svolgeranno in apposite sessioni dedicate così come definite dal Consiglio Direttivo su proposta del CCE.

OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ESPERTI GIUDICI

Articolo 22

1. La perdita della qualità di socio comporta la cancellazione dall'Albo degli esperti giudici; la mancata regolarizzazione della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno comporta la sospensione dell'attività di esperto giudice fino alla comprovata avvenuta regolarizzazione della posizione associativa.
2. Gli esperti giudici devono giudicare rispettando scrupolosamente le norme regolamentari emanate dall'ENCI e dall'UC, nei limiti della loro competenza, nonché gli standards morfologici e di lavoro delle varie razze canine adottati dalla FCI e dall'ENCI.
3. Devono altresì:
 - a. giudicare portando rispetto ai conduttori/handler;
 - b. preoccuparsi di salvaguardare la salute ed il benessere dei cani nel corso dell'attività giudicante.
4. L'esperto giudice non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'ENCI e dalla FCI salvo specifica preventiva autorizzazione.
5. L'esperto giudice non può giudicare cani di proprietà di parenti e/o affini sino al 2° grado né cani da lui ceduti se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessione registrata nel Libro genealogico.
6. L'esperto giudice non può partecipare a discussioni sui social network, da chiunque gestiti, esprimendo pareri e valutazioni sull'operato di altri esperti giudici, ovvero condividendo o apprezzando in maniera manifesta valutazioni e pareri da altri espressi, né in alcun modo manifestando il proprio pensiero, anche in modo generico, in ordine a cani e a persone che partecipano a manifestazioni canine.
7. Gli esperti giudici sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico che deve essere opportunamente sottoscritto da ogni esperto giudice pena la decadenza della nomina.
8. L'esperto giudice ha l'onere di tenersi aggiornato anche partecipando ai corsi di aggiornamento e riqualificazione organizzati dall'ENCI secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale del Libro, su parere del CCE e della CTC. Ove possibile, i corsi saranno resi fruibili anche in modalità differita.
9. Le modifiche al codice deontologico, proposte dal CCE, sono deliberate dal Consiglio Direttivo ENCI previo parere della CTC.
10. L'esperto giudice che non giudica per un periodo di almeno 5 anni è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento con le modalità definite dall'UC e ad un colloquio finale.

Articolo 23

1. Gli esperti giudici di esposizione che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l'idoneità psico-fisica, secondo parametri stabiliti.
2. Gli esperti giudici di prove che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio di attività sportiva non agonistica, secondo parametri stabiliti.
3. Il CCE potrà disporre accertamenti medici nei confronti degli esperti giudici, indipendentemente dall'età, in ogni caso di dubbio in ordine al permanere in capo all'esperto giudice dell'idoneità a svolgere la funzione giudicante nei diversi ambiti di abilitazione.

NORME DI ESECUZIONE

Articolo 24

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

NORME TRANSITORIE

Articolo 25

I candidati che hanno iniziato le procedure formative prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Disciplinare, continueranno l'iter formativo sulla base delle nuove norme.